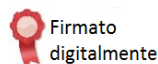


Pubblicato il 28/05/2021

N. 00560/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2021, proposto da
A.S.D. Evolution Alba, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Zoppolato, Guido Luciano Fusca', con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio dell'avv.to Guido Luciano Fusca' in Torino, corso Re Umberto, 23;

contro

Comune di Vezza D'Alba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Teodosio Pafundi, Elisa Anselmo, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to
Teodosio Pafundi in Torino, corso Re Umberto, 27;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Vezza d'Alba, 12.03.2021 n. 6 prot.
909 con la quale ha ordinato "di mantenere la chiusura della Palestra, del Salone
Manifestazioni, Biblioteca, sala Unitré e Centro Anziani come previsto

nell'ordinanza Sindacale n. 4/2021 fino a nuove disposizioni in materia di utilizzo di locali pubblici comunali in ottemperanza ai Decreti n. 32 e n. 33 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 05/03/2021. In aggiunta si dispone la chiusura del parco giochi di P.zza Pietro Ferrero (Centro Sportivo)";

- delle ordinanze del Sindaco del Comune di Vezza d'Alba, 07.02.2021 n. 3 e 07.02.2021 n. 4 se ed in quanto lesive;

- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e conseguenziale anche non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vezza D'Alba;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La A.S.D. Evolution Alba, associazione sportiva dilettantistica che opera nell'ambito della ginnastica artistica e ritmica, ha impugnato l'ordinanza del sindaco del Comune di Vezza d'Alba n. 6/2021 con la quale è stato disposto di mantenere la chiusura della palestra, del salone manifestazioni, biblioteca, sala Unitré e Centro Anziani come previsto nell'ordinanza n. 4/2021 fino a nuove disposizioni in materia di utilizzo locali pubblici comunali in ottemperanza ai decreti n. 32 e n. 33 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 5.3.2021.

Ha dedotto di essere affiliata F.G.I. (Federginnastica) e prendere parte a gare regionali, nazionali e internazionali.

Ha contestato che, con il provvedimento impugnato, l'amministrazione comunale non consentiva neppure l'attività agonistica e connesse sessioni di allenamento.

Ha quindi lamentato:

1-2-3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, degli

artt. 1, 2, 3 del d.l. n. 19/2020 e 32 della l. n. 833/1978; la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90, la carenza e/o insufficienza di congrua ed adeguata motivazione; l'eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà; la violazione di norme regolamentari con riferimento al d.p.g.r. Regione Piemonte nn. 32 e 33 del 5.3.2021, ai d.p.c.m. 14.1.2021 e 2.3.2021; l'ordinanza contingibile ed urgente sarebbe ammissibile solo a fronte di situazioni emergenziali specifiche che interessano il territorio comunale ed esorbitano da quanto già valutato in sede nazionale, non menzionate nel provvedimento impugnato, tanto in specifico per quanto ha inciso sulla chiusura totale della palestra; mancherebbero inoltre una istruttoria attuale, una adeguata motivazione e la temporaneità degli effetti, essendo la scadenza di efficacia dell'atto di fatto indeterminata; ancora la chiusura della palestra anche alle attività agonistiche si porrebbe in contrasto con il d.p.c.m. 14.1.2021, che ha comunque salvaguardato tale tipo di attività;

4-5) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 1, 2, 3 d.l. n. 19/2020, nonché 32 l. n. 833/78; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di presupposti, violazione del principio di proporzionalità; il provvedimento adottato violerebbe il principio di proporzionalità e le finalità proprie della tipologia di atto adottato.

Con decreto n. 164/2021 è stata accolta la misura cautelare monocratica limitatamente alla possibilità di allenamenti finalizzati all'attività agonistica.

Si è costituita parte resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

Alla camera di consiglio del 26.5.2021 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza cautelare evidenziando come, pur avendo nelle more ottenuto le chiavi della palestra, la formulazione dell'ordinanza ne renderebbe dubbia la persistente efficacia; parte resistente ha per contro evidenziato come l'ordinanza abbia di fatto perso efficacia in quanto le attività di palestra sono state consentite a far data dal 24.5.2021 in forza del d.l. n. 63/2021.

Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata.

Il ricorso risulta improcedibile in quanto il provvedimento impugnato, laconico e per certo non lineare nel contesto normativo invocato, ha disposto di "mantenere la chiusura della palestra...sino a nuove disposizioni in materia di utilizzo di locali pubblici".

Tale, benchè non chiara, espressione comporta necessariamente o una (come lamentato) invalidità dell'ordinanza che sarebbe da intendersi carente della necessaria temporaneità, essendo la sua scadenza indeterminata ed indeterminabile, o una sua lettura, come per altro proposto dalla difesa dell'amministrazione, nell'invitabile contesto di tutta la normativa applicabile e quindi necessariamente anche del d.l. n. 65/2021 che ha consentito, salvo il rispetto di linee guida e protocolli la cui violazione non è qui mai stata messa in discussione, la ripresa di tutte le attività di palestra.

Come riconosciuto quindi anche e proprio dall'amministrazione resistente il provvedimento risulta avere perso efficacia e quindi il ricorso risulta improcedibile. Quanto alle spese di lite si ritiene che le stesse possano essere compensate; da un lato infatti la difesa dall'amministrazione hanno esposto ampie ragioni a presunta giustificazione dell'ordinanza contingibile e urgente delle quali non vi è tuttavia traccia nel laconico provvedimento che invece invoca situazioni generali di carattere nazionale (che non compete al comune disciplinare) e problematiche in ambito scolastico (che non sono pertinenti per quanto in specifico concerne la qui invocata attività sportiva agonistica), dall'altro la ricorrente ha invocato la necessità di tutelare l'attività agonistica delle proprie iscritte e successivamente, ad esplicita richiesta, non ha chiarito quali e quante iscritte siano impegnate in gare agonistiche a livello nazionale o internazionale invocando una presunta privacy che dovrebbe "coprire" la ragione addotta dalla stessa società come presupposto fondante della propria legittimazione ad agire.

Ne consegue l'opportuna complessiva compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Flavia Risso, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paola Malanetto

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO